

(N. 1064)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SFORZA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro della Marina mercantile**

(SIMONINI)

e col **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1950

Esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e l'Argentina per evitare la doppia imposizione dei redditi che le imprese di navigazione marittima ed aerea italiane ed argentine ritraggono dall'esercizio delle loro attività rispettivamente in Argentina ed in Italia, effettuato a Buenos Aires il 12 aprile 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto-legge del 20 maggio 1946 il Governo Argentino istituiva una nuova imposta sui proventi dei noli e posteggi da pagarsi dalle navi battenti bandiera straniera, stabilendo che il 10 per cento lordo dei noli e dei posteggi fosse il profitto netto imponibile ai fini della nuova imposta. Detta legge tuttavia prevedeva l'esenzione del nuovo tributo a favore delle navi appartenenti ad imprese costituite in Paesi esteri con i quali, in virtù di accordi o trattati, fosse stabilito o si stabilisse il reciproco esonero del tributo stesso.

Al riguardo si deve far presente che le navi argentine che toccano porti italiani non sono soggette a particolari gravami: ma l'eventuale adozione di misure analoghe da parte italiana a carico di navi argentine non sarebbe apparsa conveniente in quanto dette misure si sarebbero in ultima analisi ritorte a danno delle nostre stesse Compagnie di navigazione marittima e, per estensione, aerea, dato il numero sensibilmente superiore delle navi e degli aeromobili adibiti dall'Italia nei traffici tra i due Paesi rispetto quelli impiegati dall'Argentina.

Previe intese con il Ministero della Marina Mercantile, è parso quindi opportuno invitare l'Ambasciata d'Italia a Buenos Ayres ad avviare immediate trattative con il Governo argentino allo scopo di addivenire ad un accordo inteso a risolvere la questione. Durante i negoziati la predetta Rappresentanza otteneva frattanto, con successive proroghe sino al 30 giugno corr. a., la sospensione a favore delle Compagnie di navigazione marittima ed aerea italiana del pagamento della imposta maturata a partire dal 1946.

Le trattative cui si è fatto cenno più sopra hanno approdato allo scambio di note che ha

avuto luogo a Buenos Ayres il 12 aprile 1949, tra il Ministro degli Affari Esteri argentino ed il nostro Ambasciatore in quella Repubblica, oggetto del disegno di legge sottoposto alla approvazione del Parlamento.

Con tale scambio di note il Governo argentino e quello italiano, nell'interesse dello sviluppo dei traffici tra i due Paesi s'impegnano ad evitare reciprocamente la doppia imposizione dei redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, e pertanto (art. 1) vengono esentate dall'imposta sui redditi, e da ogni altra imposta sui benefici, le entrate che dall'esercizio delle attività sopramenzionate possono ottenere in Argentina le imprese costituite in Italia, ed in Italia le imprese costituite in Argentina.

Con l'articolo 2 si chiarisce, tra l'altro che il beneficio dell'esonero si estende anche nel caso che l'esercizio del servizio venga ceduto da un armatore di uno dei Paesi contraenti ad un noleggiatore dell'altro Paese, clausola che fu a suo tempo particolarmente invocata dalla Confederazione italiana degli armatori e che è stata accolta dalle autorità argentine.

Con l'articolo 3 si definisce la qualifica di « imprese costituite » in Argentina ed in Italia, specificando che dell'esenzione dalla imposta beneficieranno anche i trasporti marittimi o aerei direttamente gestiti da uno dei due Stati o da Società in cui uno dei due Stati partecipi.

Con l'articolo 4 si determina infine che l'esonero di cui trattasi decorre dal 1° gennaio 1946 e che esso potrà essere in ogni momento abrogato da una qualsiasi delle Parti mediante preavviso di 6 mesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato lo scambio di note fra l'Italia e l'Argentina per evitare la doppia imposizione dei redditi che le imprese di navigazione marittima ed aerea italiane ed argentine ritraggono dall'esercizio delle loro attività rispettiva-

mente in Argentina ed in Italia, effettuato a Buenos Aires il 12 aprile 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note suddetto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1946.

ALLEGATO.

SCAMBIO DI NOTE

TRA L'ITALIA E L'ARGENTINA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE DEI REDDITI CHE LE IMPRESE DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA ITALIANE ED ARGENTINE RITRAGGONO DALL'ESERCIZIO DELLE LORO ATTIVITÀ RISPETTIVAMENTE IN ARGENTINA ED IN ITALIA

Letra D. E. S.
N. 710

Buenos Aires, abril 12 de 1949.

Señor Embajador,

Tengo el honor de dirigirme a V. E. en nombre del Gobierno Argentino, deseoso de evitar la doble imposición de las rentas provenientes del ejercicio de la navegación marítima o aérea y con el fin de estimular el tráfico comercial con Italia, para manifestarle lo siguiente:

1. El Gobierno Argentino, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 10 de la ley n. 11.682, texto ordenado en 1947, se compromete, bajo condición de reciprocidad, a eximir del impuesto a los réditos y de todo otro impuesto sobre beneficios, a los ingresos provenientes del ejercicio de la navegación marítima o aérea entre la República Argentina y cualquier otro País, obtenidos por empresas constituidas en Italia.

2. La expresión « ejercicio de la navegación marítima o aérea » significa el negocio de transporte de personas o cosas efectuado por propietarios o fletadores de naves o aeronaves.

En el caso de que un armador italiano convenga con un fletador argentino, mediante un arrendamiento, que este explotará el servicio, el importe que el fletador argentino pague al armador italiano está comprendido dentro de la exención pactada.

3. Por « empresas constituidas en Italia » se entiende a las personas físicas individuales residentes en dicho País sin domicilio en la República Argentina, que ejerzan el negocio de transporte marítimo o aéreo y a las Sociedades de capitales o personas constituidas conforme a las leyes de Italia y que tengan dentro de su territorio la sede de su dirección y administración central. Se incluye asimismo bajo ese concepto la explotación del transporte marítimo o aéreo efectuado por el Estado Italiano o por Sociedades en las cuales aquel sea parte.

4. La exención prevista en el punto 1) comprenderá a todos los réditos obtenidos a partir del primero de Enero de 1946 y el Gobierno Argentino podrá dejarla sin efecto en cualquier momento con un preaviso de 6 meses.

Al expresar a V. E. que la respuesta favorable se considerará como un Convenio entre las Altas Partes Contratantes me complazco en saludarle con las expresiones de mi consideración más distinguida.

A. BRAMUGLIA.

A. S. E. el Señor

D. Giustino ARPESANI

*Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de Italia*

BUENOS AIRES

N. 159

Buenos Aires, abril 12 de 1949.

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a V. E. acusando recibo de su atenta Nota D. E. S. n. 710 del día de la fecha cuyo texto es el siguiente:

«Tengo el honor de dirigirme a V. E. en nombre del Gobierno Argentino, deseoso de evitar la doble imposición de las rentas provenientes del ejercicio de la navegación marítima o aérea y con el fin de estimular el tráfico comercial con Italia, para manifestarle lo siguiente:

1. El Gobierno Argentino, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 10 de la ley n. 11.682, texto ordenado en 1947, se compromete, bajo condición de reciprocidad, a eximir del impuesto a los réditos y de todo otro impuesto sobre beneficios, a los ingresos provenientes del ejercicio de la navegación marítima o aérea entre la República Argentina y cualquier otro País, obtenidos por empresas constituidas en Italia.

2. La expresión «ejercicio de la navegación marítima o aérea» significa el negocio de transporte de personas o cosas efectuado por propietarios o fletadores de naves o aeronaves.

En el caso de que un armador italiano convenga con un fletador argentino, mediante un arrendamiento, que este explotará el servicio, el importe que el fletador argentino pague al armador italiano está comprendido dentro de la exención pactada.

3. Por «empresas constituidas en Italia» se entiende a las personas físicas individuales residentes en dicho País sin domicilio en la República Argentina, que ejerzan el negocio de transporte marítimo o aéreo y a las Sociedades de capitales o personas constituidas conforme a las leyes de Italia y que tengan dentro de su territorio la sede de su dirección y administración central. Se incluye asimismo bajo ese concepto la explotación del transporte marítimo o aéreo efectuado por el Estado Italiano o por Sociedades en las cuales aquel sea parte.

4. La exención prevista en el punto 1) comprenderá a todos los réditos obtenidos a partir del primero de Enero de 1946 y el Gobierno Argentino podrá dejarla sin efecto en cualquier momento con un preaviso de 6 meses.

Al expresar a V. E. que la respuesta favorable se considerará como un Convenio entre las Altas Partes Contratantes me complazco en saludarle con las expresiones de mi consideración más distinguida ».

Al comunicar a V. E. el acuerdo del Gobierno de Italia con los términos de la nota transcrita, deseo hacer presente a V. E. que:

1. El Gobierno de Italia, en uso de las atribuciones que le confieren las leyes constitucionales de la Nación, se compromete a eximir del impuesto a la renta y de todo otro impuesto sobre los beneficios, a los ingresos provenientes del ejercicio de la navegación marítima o aérea entre Italia y cualquier otro País, obtenidos por empresas constituidas en la República Argentina.

2. La expresión «ejercicio de la navegación marítima o aérea» significa el negocio de transporte de personas o cosas efectuado por propietarios o fletadores de naves o aeronaves.

En el caso de que un armador argentino convenga con un fletador italiano, mediante un arrendamiento, que este explotará el servicio, el importe que el fletador italiano pague al armador argentino está comprendido dentro de la exención pactada.

3 Por «empresas constituidas en la República Argentina» se entiende a las personas físicas, individuales residentes en dicho País sin domicilio en Italia, que ejerzan el negocio del transporte marítimo o aéreo y a las Sociedades de capitales o personas constituidas conforme a las leyes de la República Argentina y que tengan dentro de su territorio la sede de su dirección y administración central. Se incluye asimismo bajo ese concepto la explotación del transporte marítimo o aéreo efectuado por el Estado Argentino o por Sociedades en las cuales aquel sea parte.

4. La exención prevista en el punto 1) comprenderá todos los réditos obtenidos a partir del primero de Enero de 1946 y el Gobierno Italiano podrá dejarla sin efecto en cualquier momento con un preaviso de 6 meses.

Aprovecho la oportunidad para expresar a V. E. las seguridades de mi consideración más distinguida.

G. ARPESANI.

A. S. E.

el Doctor Juan Attilio BRAMUGLIA
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

BUENOS AIRES

Traduzione

Lettera D. E. S.

Buenos Aires, 12 aprile 1949.

N. 710

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di rivolgermi a V. E. a nome del Governo Argentino, desideroso di evitare la doppia imposizione dei redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea e allo scopo di stimolare il traffico commerciale con l'Italia, per comunicarle quanto appresso:

1. — Il Governo Argentino, in uso delle attribuzioni che gli accorda l'articolo 10 della legge n. 11682, testo riordinato nel 1947, si impegna a condizione di reciprocità, ad esentare dall'imposta sui redditi e da ogni altra imposta sui benefici, le entrate provenienti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea tra la Repubblica Argentina e qualsiasi altro Paese, ottenute da imprese costituite in Italia.

6. — L'espressione « esercizio della navigazione marittima o aerea » significa attività di trasporto di persone o cose svolta da proprietari o noleggiatori di navi o aeronavi.

Nel caso che un armatore italiano conceda ad un noleggiatore argentino con contratto di locazione, l'esercizio del servizio, l'imporlo che il noleggiatore argentino corrisponda all'armatore italiano gode dell'esenzione menzionata.

3. — Per « imprese costituite in Italia » si intendono le persone fisiche, individuali residenti in detto Paese, non aventi domicilio nella Repubblica Argentina, che svolgano l'attività del trasporto marittimo o aereo nonché le Società di capitali o persone costituite conformemente alle leggi italiane e con sede di direzione e di amministrazione centrale in territorio italiano. Si include inoltre sotto tale titolo l'esercizio del trasporto marittimo o aereo effettuato dallo Stato italiano o da Società in cui esso abbia parte.

4. — L'esenzione prevista nel punto 1 comprenderà tutti i redditi ottenuti a partire dal 1° gennaio 1946 e il Governo Argentino potrà abrogarla in qualsiasi momento con un preavviso di 6 mesi.

Nel comunicare a V. E. che la risposta favorevole si considererà come un accordo tra le Alte Parti Contraenti, mi è grato rinnovarle l'assicurazione della mia più distinta considerazione.

A. BRAMUGLIA.

A. S. E. il Signor

Dott. Giustino ARPESANI
*Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario d'Italia*

BUENOS AIRES

Traduzione

N. 159

Buenos Aires, 12 aprile 1949.

Signor Ministro,

ho l'onore di rivolgermi a V. E. accusando ricevuta della Sua cortese Nota D.E.S. n. 710 in data odierna, il cui testo è il seguente:

«Ho l'onore di rivolgermi a V. E. a nome del Governo Argentino, desideroso di evitare la doppia imposizione dei redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea e allo scopo di stimolare il traffico commerciale con l'Italia, per comunicarle quanto appresso:

1. — Il Governo Argentino, in uso delle attribuzioni che gli accorda l'articolo 10 della legge n. 11.682, testo riordinato nel 1947, si impegna a condizione di reciprocità, ad esentare dall'imposta sui redditi e da ogni altra imposta sui benefici, le entrate provenienti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea tra la Repubblica Argentina e qualsiasi altro Paese, ottenute da imprese costituite in Italia.

2 — L'espressione «esercizio della navigazione marittima o aerea» si significa attività di trasporto di persone o cose svolta da proprietari o noleggiatori di navi o aeronavi.

Nel caso che un armatore italiano conceda ad un noleggiatore argentino con contratto di locazione, l'esercizio del servizio, l'importo che il noleggiatore argentino corrisponda all'armatore italiano gode dell'esenzione menzionata.

3 — Per «imprese costituite in Italia» si intendono le persone fisiche individuali residenti in detto Paese, non aventi domicilio nella Repubblica Argentina, che svolgano l'attività del trasporto marittimo o aereo nonchè le Società di capitali o persone costituite conformemente alle leggi italiane e con sede di direzione e di amministrazione centrale in territorio italiano. Si include inoltre sotto tale titolo l'esercizio del trasporto marittimo o aereo effettuato dallo Stato italiano o da Società in cui esso abbia parte.

4. — L'esenzione prevista nel punto 1 comprenderà tutti i redditi ottenuti a partire dal 1° gennaio 1946 e il Governo Argentino potrà abrogarla in qualsiasi momento con un preavviso di 6 mesi.

Nel comunicare a V. E. che la risposta favorevole si considererà come un accordo tra le Alte Parti Contraenti, mi è grato rinnovarle l'assicurazione della mia più distinta considerazione ».

Nel comunicare a V. E. l'accordo del Governo Italiano circa i termini della Nota su riportata, desidero far presente a V. E. che:

1. — Il Governo Italiano, in uso delle attribuzioni che gli accordano le leggi costituzionali della Nazione, si impegna ad esentare dall'imposta sul reddito e da ogni altra imposta sui benefici, le entrate provenienti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea tra l'Italia e qualsiasi altro Paese, ottenute da imprese costituite nella Repubblica Argentina.

2. — L'espressione « esercizio della navigazione marittima o aerea » significa attività di trasporto di persone o cose svolta da proprietari o noleggiatori di navi o aeronavi.

Nel caso che un armatore argentino conceda ad un noleggiatore con contratto di locazione, l'esercizio del servizio, l'importo che il noleggiatore italiano corrisponda all'armatore argentino gode dell'esenzione menzionata.

3. — Per « imprese costituite nella Repubblica Argentina », si intendono le persone fisiche individuali residenti in detto Paese non aventi domicilio in Italia, che svolgano l'attività del trasporto marittimo o aereo e le Società di capitali o persone costituite conformemente alle leggi della Repubblica Argentina con sede di direzione e di amministrazione centrale in territorio argentino. Si include inoltre sotto tale titolo l'esercizio del trasporto marittimo o aereo realizzato dallo Stato argentino o da Società nelle quali esso abbia parte.

4. — L'esenzione prevista nel punto 1 comprenderà tutti i redditi ottenuti a partire dal 1° gennaio 1946 e il Governo Italiano potrà abrogarla in qualsiasi momento, con un preavviso di 6 mesi.

Colgo l'occasione per rinnovare a V. E. le assicurazioni della mia più distinta considerazione.

ARPESANI.

Sua Eccellenza

Dott. Juan Atilio BRAMUGLIA

Ministro degli Affari Esteri e del Culto

BUENOS AIRES